

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di febbraio presso il Municipio di Mestre, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale sono riunite per discutere in merito alla disciplina relativa ai servizi scolastici ed educativi.

Le parti concordano di approvare la disciplina dei servizi scolastici ed educativi allegata, così come articolata negli artt. dal n. 1 al n. 26, quale parte integrante - allegato 2bis - del vigente CCDI 2004/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Delegazione Trattante  
di Parte Pubblica

Direttore Risorse Umane  
Avv. Maria Maddalena MORINO

Direttore Generale  
Dott. Vincenzo SABATO

Direttore Gabinetto del Sindaco  
e Relazioni Esterne e Comunicazione  
Dott. Maurizio CALLIGARO

Direttore Politiche Educative e Sportive  
Dott. Elvio ROZZANA

Per la Delegazione Trattante  
di Parte Sindacale

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

C.S.A

DICCAP

RSU

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N.

296 - 1

DEL

12 MAR. 2010

# SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

## TITOLO V Parte generale

### Art. 1

#### Definizione

Per servizi scolastici ed educativi si intendono i servizi erogati direttamente all'utenza o di supporto ad altri servizi scolastici anche non comunali e precisamente:

- Asili Nido, Servizi Innovativi e Scuole dell'Infanzia;
- Trasporti scolastici.

### Art. 2

#### Formazione

La formazione di tutto il personale dei servizi 0-6 anni è ritenuta di valore strategico per il mantenimento e la crescita della qualità dei servizi.

È compito dell'Équipe Psicopedagogica elaborare piani di formazione annuali e poliennali per il personale docente e non docente.

Entro il mese di marzo di ogni anno verranno rilevati i bisogni formativi dei servizi: tale rilevazione dovrà tenere conto delle indicazioni espresse dal personale in servizio.

Entro il mese di settembre di ogni anno, sulla base delle linee d'indirizzo dell'Amministrazione Comunale e dei bisogni formativi espressi dal personale, verrà comunicato al personale interessato il *piano annuale*.

Tale piano prevederà un monte orario compreso di norma tra le 20 e le 40 ore.

La formazione, la cui frequenza è obbligatoria, viene svolta, di norma, nella fascia pomeridiana dalle 14.30/15.00 alle 17.30/18.00.

Sono garantiti i tempi di percorrenza che possono variare fino ad un massimo di 30 minuti per le sedi di lavoro del Centro Storico e di Mestre quando gli incontri formativi si svolgono in dette zone, fino ad un massimo di 60 minuti per incontri che si svolgono da Venezia a Mestre e viceversa, e fino ad un massimo di 1,30 minuti per le sedi più periferiche (Lido, Pellestrina).

Il personale educatore può essere autorizzato alla frequenza a corsi di formazione esterni, convegni, ecc.

### Art. 3

#### Coordinamenti psicopedagogici

Gli Asili Nido, i Servizi Innovativi e le Scuole dell'Infanzia esplicano la loro attività nell'ambito di aree territoriali di coordinamento cui è preposto uno psicopedagogista. Alla data della sottoscrizione del presente CCDI le aree sono così definite:

- Municipalità di Venezia; n. 4 aree
- Municipalità di Lido - Pellestrina : n.2 aree
- Municipalità di Mestre - Carpendo; n. 3 aree (con servizio di nido della Municipalità di Favaro)
- Municipalità di Chirignago - Zelarino: n.2 aree
- Municipalità di Marghera : n. 2 aree.

Entro il 31 maggio gli psicopedagogisti possono inoltrare richiesta di mobilità anche in difetto di posti vacanti.

I posti relativi alle assegnazioni avvenute in corso d'anno anche per posti di nuova istituzione verranno messi in mobilità.

Si procederà alla mobilità del personale psicopedagogista secondo il criterio di anzianità di servizio in ruolo a pari categoria e profilo professionale presso il comune di Venezia.

Tale criterio vale anche per il personale a tempo determinato.

*[Handwritten signatures and initials]*

*Art. 4*

*Pasto quale momento educativo*

Il servizio di mensa è gratuito per il personale docente e non docente che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai bambini. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

**CAPO I**

*Asili Nido e Servizi innovativi*

*Art. 5*

*Calendario scolastico*

Gli Asili Nido sono aperti all'utenza dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno, fatta eccezione per le interruzioni di Natale e Pasqua e per 5 giornate da programarsi nell'ambito dell'autonomia degli asili nido e dei servizi innovativi. La prima settimana di settembre è dedicata alla formazione, alla preparazione delle sedi e alla programmazione dell'attività educativa. Nel periodo 1/31 luglio il servizio funziona con un numero ridotto di asili nido.

*Art. 6*

*Organico Asili Nido*

L'organico degli asili nido è costituito da personale educatore titolare definito sulla base del rapporto numerico insegnante - bambino pari a 1-6 e da n.1 unità di personale soprannumerario fisso per ogni plesso. Nei nidi con capacità ricettiva di 60 bambini viene assegnata una ulteriore unità di titolare.

Viene inoltre garantita l'assegnazione di una unità di personale educatore a part-time a tempo determinato (profilo 17,15 ore orizzontale) in casi particolari, come meglio specificato all'art. 11.

L'organico degli educatori viene potenziato in presenza di bambini portatori di handicap, debitamente certificato, nella misura di un appoggio all'organico per ogni bambino.

*Art. 7*

*Orario di lavoro Asili Nido*

La prestazione di lavoro del personale educatore destinata al rapporto diretto educatore-bambini (orario di docenza), da computarsi su base mensile, è di 30 ore settimanali da articolarsi su 5 giorni alla settimana con turno scalare (antimeridiano, intermedio, pomeridiano). Il predetto orario è articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura degli asili.

Alle attività integrative (orario di non docenza) è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività del mese di luglio, un monte orario annuale di 150 ore. Sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali, con le famiglie, con altre istituzioni scolastiche, ed in genere culturali, e con le strutture socio sanitarie del territorio.

Ad inizio anno scolastico ogni collegio del personale educatore, di concerto con lo psicopedagoga, elabora il piano, di massima, di ripartizione delle ore di non docenza tra le varie attività connesse alla funzione docente.

Le ore di non docenza vengono di norma effettuate presso sedi istituzionali, nel caso in cui vengano svolte fuori dalle sedi istituzionali saranno preventivamente autorizzate o successivamente validate dallo psicopedagoga, se correlate alle attività didattiche del P.O.F.

*[Handwritten signatures and initials]*

Nel caso di urgenti esigenze di servizio che richiedano ricorso a lavoro straordinario, tale prestazione dà diritto, a scelta del lavoratore, al recupero compensativo, preventivamente autorizzato, fatte salve le esigenze di servizio in modo che non si dia corso all'invio di personale supplente, o al pagamento nelle forme previste per il restante personale comunale.

Il personale educatore degli asili nido presta servizio con le seguenti modalità:

- nella prima settimana di settembre per attività di formazione, programmazione e per quanto necessario all'avvio dell'anno scolastico;
- dall'apertura del servizio al pubblico al 30 giugno (fatta eccezione per le interruzioni di Natale e Pasqua e per i 5 giorni di chiusura programmata) in attività didattica;
- per due settimane nel periodo di luglio. Le 10 giornate lavorative di luglio risulteranno lavorate a tutti gli effetti anche in caso di malattia, infortunio o aspettativa obbligatoria per maternità. In caso di fruizione di permessi ai sensi della Legge 104/92 la prestazione potrà essere recuperata in altra data.

Il personale educatore degli Asili Nido è tenuto a fruire delle ferie nel periodo estivo, fatta eccezione per i 10 giorni di attività in luglio ed i 4 giorni delle festività soppresse, che saranno usufruiti nel corso dell'anno con le seguenti modalità: n. 9 giornate durante il periodo di docenza e n. 5 giornate da fruire nei periodi di chiusura programmata. Di norma le ferie non sono concedibili nel mese di settembre. Entro il 31 gennaio le educatrici elaborano il piano di programmazione delle 9 giornate con possibilità di cambio. Nei nidi con organico fino alle 8 unità può usufruire di congedo ordinario di norma una sola unità di personale alla volta, nei nidi con organico superiore alle 8 unità possono usufruire del congedo ordinario contemporaneamente n. 2 educatrici, in caso eccezionale può esserci sovrapposizione di 1 ulteriore unità se questo non comporta invio di personale supplente.

In caso di impossibilità di fruire della totalità o di parte delle ferie nel periodo estivo concordato per malattia, infortunio, aspettativa obbligatoria per maternità, il periodo non fruito verrà utilizzato nei periodi in cui il personale è a disposizione per chiusura totale o parziale del servizio (Natale e Pasqua) ovvero compatibilmente con le esigenze di servizio.

L'orario di servizio del personale non educatore è di 36 ore settimanali da articolarsi su 5 giorni alla settimana. Il personale ausiliario articola il proprio servizio in turni antimeridiani e pomeridiani. Il personale non educatore è tenuto a fruire delle ferie per almeno 20 giorni nel periodo estivo, ferma restando la necessità di programmare tale periodo garantendo il funzionamento dei servizi aperti nel mese di luglio. I restanti giorni, tenuto conto delle richieste del dipendente, potranno essere usufruiti nel corso dell'anno, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio.

#### Art. 8

#### Organico Servizi Innovativi

1. L'organico dei servizi innovativi è costituito da personale educatore titolare definito sulla base del rapporto numerico educatore-bambino pari a 1-8.  
L'organico degli educatori viene potenziato in presenza di bambini portatori di *handicap*, debitamente certificato, nella misura di un appoggio all'organico per ogni bambino.
2. L'organico del personale ausiliario è, di norma, di n. 1 unità per 20 bambini.

#### Art. 9

#### Orario di lavoro Servizi Innovativi

La prestazione di lavoro del personale educatore è di 30 ore settimanali da articolarsi su 5 giorni alla settimana con turno antimeridiano.

Alle attività integrative (orario di non docenza) è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività del mese di luglio, un monte orario

annuale di 150 ore. Sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali, con le famiglie, con altre istituzioni scolastiche ed in generale culturali e con le strutture socio sanitarie del territorio.

Ad inizio anno scolastico ogni collegio del personale educatore, di concerto con lo psicopedagogo, elabora il piano, di massima, di ripartizione delle ore di non docenza tra le varie attività connesse alla funzione docente.

Le ore di non docenza vengono di norma effettuate presso sedi istituzionali, nel caso in cui vengano svolte fuori dalle sedi istituzionali saranno preventivamente autorizzate o successivamente validate dallo psicopedagogo, se correlate alle attività didattiche del P.O.F.

#### *Art. 10*

##### *Part time*

Il numero massimo di personale educatore degli asili nido che potrà usufruire del *part-time* è di due unità nei nidi da 60 utenti e di una unità in tutti gli altri, con tipologia orizzontale di norma a 30 ore. In caso di motivate esigenze saranno concessi *part-time* aggiuntivi anche con tipologie orarie diverse. Sono fatti salvi contratti *part-time* esistenti.

#### *Art. 11*

##### *Incarichi a part-time a tempo determinato negli Asili Nido*

Viene garantito/a un/una educatore/educatrice part-time a tempo determinato (profilo 17,15 ore orizzontale), extra rapporto numerico, per tutto il periodo in cui all'interno del nido sussistano carenze di orario di almeno 50 ore di docenza computate su 4 settimane lavorative dovute a presenza di personale a part-time e/o che usufruisce dei benefici della legge 104/1992, o ad altre situazioni che provocano riduzioni dell'orario di lavoro in modo continuativo per almeno 6 mesi.

#### *Art. 12*

##### *Computo orario di non docenza in caso di assenza*

In caso di assenza per l'intera giornata (in caso di maternità, malattia, infortunio, donazione di sangue, permesso sindacale, Legge 104), le ore di non docenza verranno computate nel modo seguente:

- Profilo a tempo pieno: 150 ore annue;  
per assenza giornaliera verranno conteggiati 45 minuti;
- Profilo part time 30 ore: 129 ore annue  
per assenza giornaliera verranno conteggiati 39 minuti;
- Profilo part time 24 ore: 103 ore annue  
per assenza giornaliera verranno conteggiati 31 minuti.

Per il personale educatore a tempo determinato con incarico non annuale (sostituzioni maternità, aspettative etc.) e per il cosiddetto personale "*supplente volante*" le ore di non docenza saranno 150 su base annua; l'orario giornaliero è di 6 ore di docenza e 0,45 minuti di non docenza.

#### *Art. 13*

##### *Sostituzione personale educatore*

Viene garantita la sostituzione del personale assente mediante l'invio di personale a tempo determinato quando ricorrono le seguenti condizioni:

- quando viene a mancare il rapporto educatori/bambini pari ad 1/6;
- quando viene a mancare una dotazione organica minima, anche al di fuori del rapporto numerico 1/6, e precisamente: minimo 5 educatori fino a 20 bambini e minimo 6 educatori da 21° al 36° bambino;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

- nei nidi con capienza di almeno 50 bambini, viene garantita l'ottava educatrice in presenza di almeno 37 bambini;
- per i nidi Ciliegio e Chiocciola, stante la situazione logistica in essere alla data della sottoscrizione del presente CCDI, tale organico minimo è definito in 6 educatori per 20 bambini e 7 educatori dal 21° bambino;
- nel nido Nuvola viene garantito un organico minimo di 7 educatrici a partire dal 21° bambino.

La sostituzione dell'educatrice di sostegno avverrà quando, fatto salvo il rapporto numerico 1/1 relativo al bambino portatore di handicap, viene a mancare il rapporto 1/6 per il restante personale.

Nel caso di inserimento di gruppo, definito nel numero di almeno cinque bambini, alle sezioni interessate (lattanti, semidivezzi - se presente -, divezzi), verrà garantito per due settimane l'organico pieno indipendentemente dal rapporto 1/6. Tale rapporto organico/bambini sarà scomputato dal rapporto numerico del restante personale/bambini non interessato all'inserimento e potrà essere garantito anche con personale soprannumerario, fatto salvo il mantenimento dei rapporti numerici. Per gli inserimenti individuali in corso d'anno il rapporto insegnante/bambino sarà calcolato conteggiando il bambino in inserimento pari a n. 2 bambini per il periodo di due settimane.

Le nomine di supplenza temporanea sono disposte dall'ufficio preposto sulla base delle graduatorie in uso, secondo le procedure e le modalità previste da apposito *Regolamento*.

In presenza di un rapporto numerico che richiede l'invio di personale supplente con un margine di almeno 3 bambini, la supplente verrà confermata o garantita per il giorno successivo.

#### Art. 14

##### *Sostituzione personale non-docente*

Il personale ausiliario in caso di bisogno accertato supporterà il personale educatore: a tal fine viene garantita la copertura dell'organico del personale ausiliario mediante la sostituzione del personale assente a partire dal terzo giorno di assenza.

Tale attività di supporto verrà garantita:

- sempre quando il personale educatore è solo in una sezione e le sezioni non sono accorpabili
- nei casi stabiliti dal *Collegio del Nido* assieme al responsabile del coordinamento psicopedagogico, valutata anche la tipologia degli spazi e l'organizzazione interna
- prevalentemente nelle fasce orarie in cui il rapporto bambini/educatore è più alto e precisamente:
  - dalle ore 8.00 alle ore 10.00
  - dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Il personale non docente interverrà collaborando prevalentemente:

- nella sorveglianza bambini
- nell'accudimento dei bambini anche nel momento del cambio (trattasi di collaborazione che non implica l'accudimento diretto dei bambini, ma la sorveglianza o altra collaborazione nei momenti in cui l'educatore è occupato nell'accudimento diretto dei bambini)
- nel momento della merenda.

Nel caso di intervento di collaborazione, il personale non docente potrà sospendere le attività periodiche.

*Art. 15*

*Trasferimenti personale educatore Asili Nido*

Il personale educatore può chiedere il trasferimento di sede entro il 31 maggio di ogni anno. Si procederà ai trasferimenti secondo graduatoria formulata calcolando il servizio progressivo nel modo seguente:

- al 100% - il servizio prestato come educatore negli *asili nido* e nei *servizi innovativi* comunali a gestione diretta;
  - il servizio prestato presso l'I.R.E. - Istituti di ricovero ed educazione del Veneto (contratti di lavoro subordinato, non prestazioni professionali)
  - il servizio prestato nell'ambito della Comunità Europea con il ruolo corrispondente a quello di educatore (categoria C o equipollente) con contratti di lavoro subordinato, non a prestazione professionale;
- al 50% il servizio prestato come insegnante nelle *scuole dell'infanzia*;
- al 25% il servizio prestato in altre qualifiche e mansioni.

**CAPO II**

*Scuole dell'Infanzia*

*Art. 16*

*Calendario scolastico*

Le *Scuole dell'Infanzia* sono aperte all'utenza dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno, eccezion fatta per i periodi di Natale e Pasqua e una giornata o due mezza giornate nel mese di giugno per la verifica finale. La prima settimana di settembre è dedicata alla formazione, alla preparazione delle sedi e alla programmazione didattica.

*Art. 17*

*Organico scuole dell'infanzia.*

L'organico delle *Scuole dell'Infanzia* è costituito di norma da due insegnanti per ogni sezione attivata. Il numero di bambini iscritti per sezione non deve essere superiore a 25 e non inferiore, di norma, a 15. In presenza di bambini portatori di handicap debitamente certificato è prevista l'assegnazione alla sezione di un insegnante di supporto.




*Art. 18*

*Orario di lavoro*

L'attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambini) è di trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura delle scuole.

Alle attività integrative (orario di non docenza) è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie, un monte orario annuale di 150 ore, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali, con le famiglie, con altre istituzioni scolastiche, ed in genere culturali, e con le strutture socio sanitarie del territorio.

Ad inizio anno scolastico ogni collegio del personale docente, di concerto con lo psicopedagogo, elabora il piano di massima di ripartizione delle ore di non docenza tra le varie attività connesse alla funzione docente.



Le ore di non docenza vengono di norma effettuate presso sedi istituzionali, nel caso in cui vengano svolte fuori dalle sedi istituzionali saranno preventivamente autorizzate o successivamente validate dallo psicopedagogo, se correlate alle attività didattiche del P.O.F.

Nel caso di urgenti esigenze di servizio, legate anche a quanto previsto nella programmazione didattica, che richiedano ricorso a lavoro straordinario, tale prestazione dà diritto, a scelta del lavoratore, al recupero compensativo da effettuarsi di norma entro due mesi e per non più di un giorno continuativo, preventivamente autorizzato, fatte salve le esigenze di servizio in modo che non si dia corso all'invio di personale supplente, o al pagamento nelle forme previste per il restante personale comunale.

Il personale docente della scuola dell'infanzia è tenuto a fruire delle ferie nel periodo estivo, fatta eccezione per i 4 giorni delle festività sopresse, che saranno usufruite nel corso dell'anno. Entro il 31 gennaio le insegnanti elaborano il piano di programmazione delle 4 giornate con possibilità di cambio. Di norma le ferie non sono concedibili nel mese di settembre. Durante l'anno scolastico (ottobre/maggio) non sarà possibile alcuna sovrapposizione di ferie tra insegnanti, la sovrapposizione di ferie sarà possibile nella seconda metà di giugno senza l'invio di personale supplente o in casi eccezionali.

In caso di impossibilità di fruire della totalità o di parte delle ferie nel periodo estivo concordato per malattia, infortunio, aspettativa obbligatoria per maternità, il periodo non fruito verrà utilizzato nei periodi in cui il personale è a disposizione per chiusura totale o parziale del servizio (Natale e Pasqua) ovvero compatibilmente con le esigenze di servizio.

L'orario di servizio del personale non docente è di 36 ore settimanali da articolarsi su 5 giorni alla settimana. Il personale ausiliario articola il proprio servizio in turni antimeridiani e pomeridiani. Il personale non docente è tenuto a fruire delle ferie per almeno 20 giorni nel periodo estivo, ferma restando la necessità di programmare tale periodo garantendo il funzionamento degli asili nido aperti nel mese di luglio. I restanti giorni, tenuto conto delle richieste del dipendente, potranno essere usufruiti nel corso dell'anno, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio.

#### Art. 19

##### *Part-time*

Il numero massimo di personale docente delle scuole dell'infanzia che potrà usufruire del *part-time* è di una unità nelle scuole fino a due sezioni, due unità nelle scuole fino a 4 sezioni e tre unità nelle scuole fino a 6 sezioni, con tipologia orizzontale di norma a 30 ore. In caso di motivate esigenze saranno concessi *part-time* aggiuntivi anche con tipologie orarie diverse. Sono fatti salvi i contratti *part-time* esistenti.

#### Art. 20

##### *Inserimento bambini nati a gennaio*

I bambini che compiono tre anni nel mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento, verranno inseriti nelle sezioni a partire dal mese di settembre.

#### Art. 21

##### *Computo orario di non docenza in caso di assenza*

In caso di assenza le ore di non docenza verranno computate nel modo seguente:

Profilo a tempo pieno: 150 ore annue;

per assenza giornaliera verranno conteggiati 45 minuti;

Profilo part time 30 ore: 129 ore annue

per assenza giornaliera verranno conteggiati 39 minuti;

Profilo part time 24 ore: 103 ore annue

per assenza giornaliera verranno conteggiati 31 minuti.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

Per il personale docente a tempo determinato con incarico non annuale (sostituzioni maternità, aspettative etc.) e per il cosiddetto personale "supplente volante" le ore di non docenza saranno 150 su base annua; l'orario giornaliero è di 6 ore di docenza e 0,45 minuti di non docenza.

#### Art. 22

##### *Sostituzione personale docente*

Al fine di ridurre il più possibile le difficoltà organizzative causate dall'improvvisa assenza di personale docente, le/gli insegnanti si impegnano, nei limiti del possibile, a modificare il proprio turno di lavoro a seguito di comunicazioni anche telefoniche tra il personale docente effettuate dopo la chiusura del servizio.

Viene comunque garantita la sostituzione del personale assente mediante l'invio di personale docente a tempo determinato quando ricorrono le seguenti condizioni:

- quando viene a mancare il rapporto insegnante/bambini di 1 a 20;
- assenza insegnante di sostegno.

Dalla seconda settimana di settembre e fino al 31 ottobre nelle sezioni con bambini di tre anni (sez. piccoli) sarà garantita la sostituzione del personale docente senza considerare il rapporto numerico, analogamente sarà garantita la sostituzione per il periodo necessario all'inserimento dei bambini di tre anni (almeno 5 unità) inseriti in sezioni miste.

Le nomine di supplenza temporanea sono disposte dall'ufficio preposto sulla base delle graduatorie in uso, secondo le procedure e le modalità previste da apposito *Regolamento*.

#### Art. 23

##### *Sostituzione personale non docente*

Viene garantita la copertura dell'organico del personale ausiliario con la sostituzione del personale assente a partire dal terzo giorno di assenza.

#### Art. 24

##### *Trasferimenti personale docente*

Il personale docente può chiedere il trasferimento di sede entro il 31 maggio di ogni anno. Sulla base della formazione delle classi e la conseguente individuazione delle insegnanti titolari e sostegno handicap, si procederà ai trasferimenti ed all'assegnazione dei posti alle perdenti sede secondo graduatoria.

La perdente sede è identificata nell'ultima in graduatoria nel plesso. Per il cambio di ruolo (titolare-aggiunta) valgono le stesse procedure dei trasferimenti.

#### Art. 25

##### *Mobilità*

Fatto salvo quanto stabilito nel presente CCDI per la mobilità da *Asili Nido* e/o *Scuole dell'Infanzia* ad uffici, è possibile, purché il personale sia in possesso del titolo di studio previsto, attivare processi di mobilità da *Nidi* a *Scuole dell'Infanzia* e viceversa e da uffici a *Nidi* o *Scuole dell'Infanzia*.

A tal fine, per definire la posizione in graduatoria per il servizio *Asili Nido*, si applicano gli stessi criteri previsti per i trasferimenti del personale educatore all'art. 15.

Per l'entrata nella *Scuola dell'Infanzia* vale lo scaglione corrispondente alla data di assunzione in ruolo.

Tale data viene stabilita computando il precedente servizio prestato in ruolo da valutarsi nel modo seguente:



- al 100% - il servizio prestato come insegnante nelle *scuole dell'infanzia*;
- il servizio prestato nell'ambito della Comunità Europea con il ruolo corrispondente all'insegnante nelle scuole dell'Infanzia (categoria C o equipollente) con contratti di lavoro subordinato, non a prestazione professionale
- al 50% - il servizio prestato come educatore negli *asili nido* e nei *servizi innovativi* comunali a gestione diretta;
- al 25% - il servizio prestato in altre qualifiche e mansioni.

Fatte salve le procedure di mobilità indicate nel presente CCDI per i trasferimenti tra uffici, le richieste di mobilità prevista nel presente articolo, dovranno pervenire entro il 31 maggio di ogni anno con decorrenza 1° settembre.

In caso di mobilità esterna valgono gli stessi criteri.

#### Art. 26

Le disposizioni di cui al presente titolo sostituiscono tutti gli accordi vigenti al momento dell'entrata in vigore in materia di personale educatore, docente e non docente.

